



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO
APPLICABILI A DEBITI DI NATURA
TRIBUTARIA**

(Approvato con atto C.C. n° 26 del 30.05.2022)

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	pag. 2
Art. 2 - REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI.....	pag. 2
Art. 3 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE.....	pag. 2
Art. 4 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	pag. 3
Art. 5 - MODALITA' DI RATEIZZAZIONE.....	pag. 3
Art. 6 - INTERESSI.....	pag. 3
Art. 7 - PROCEDIMENTO.....	pag. 3
Art. 8 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO.....	pag. 4
Art. 9 - CONTROLLI.....	pag. 4
Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE.....	pag. 4

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali anni precedenti.
2. Il beneficio della rateizzazione può essere concesso esclusivamente per il pagamento dei seguenti atti, notificati dal Comune, per il recupero delle proprie entrate:
 - avvisi di accertamento tributari, per omessa o infedele denuncia e avvisi contenenti le liquidazioni di somme dovute a titolo di tributi comunali;
 - ingiunzioni o solleciti di pagamento.
3. Il presente Regolamento fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
4. Possono essere oggetto di rateazione tutti i tributi comunali in vigore ed i tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del presente Regolamento, se non diversamente regolamentato.

Art. 2

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.
2. Si considerano cause soggettive:
 - la situazione di disagio personale e familiare ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
 - qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1.

Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali

- a. Titolare di pensione sociale o assegno al minimo;
- b. Disoccupato/a iscritto/a al collocamento;
- c. Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;
- d. Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità;
- e. Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale dall'Ente;
- f. Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica:

Società o Enti in momentanea difficoltà economica. A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- g. Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea societaria e relativa al periodo di riferimento;
- h. Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente nella persona del Rappresentante legale.

Art. 3

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE

1. Per i debiti di natura tributaria, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, possono essere concesse rateizzazioni dei pagamenti dovuti.
2. Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano in situazioni di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
3. In caso di morosità è esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
4. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
5. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario Responsabile del Tributo, Responsabile dell'Entrata di cui si chiede la rateizzazione.

Art. 4

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio Protocollo entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avviso di accertamento e comunque prima dell'inizio della procedura esecutiva e dovrà contenere:
 - l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento, di liquidazione, sollecito, ingiunzione, ecc.);
 - la motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito;
 - il numero di rate richieste;
 - la documentazione comprovante la situazione di obiettiva e temporanea difficoltà economica.
2. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata, via fax, posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata, allegando copia di un documento di identità.

Art. 5

MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti o crescenti, su richiesta del debitore. In ogni caso la prima rata deve avere scadenza entro la fine del mese successivo alla data di concessione della rateizzazione.
2. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti, purché tutti attinenti ad entrate tributarie: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.
3. L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 80,00 e la durata del piano rateale non può eccedere i dodici mesi. Per i debiti di importi superiori a euro 6.000,01 la durata massima del piano rateale non può essere inferiore a trentasei rate mensili.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione.
5. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso riguardo a precedenti rateizzazioni.
6. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio può essere subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

Art. 6

INTERESSI

1. Sugli importi rateizzati, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data del provvedimento di concessione emesso dal Responsabile del competente ufficio.
2. Gli interessi sono applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza originaria del termine di pagamento dell'atto di accertamento fino alla scadenza di ciascuna rata e vengono corrisposti unitamente all'importo rateizzato alle scadenze stabilite.
3. E' facoltà del Comune procedere al ricalcolo degli interessi in caso di significative oscillazioni del saggio rispetto a quello vigente al momento della concessione.

Art. 7

PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
2. Il Funzionario può richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta; inoltre può disporre accertamenti o ispezioni sugli atti e sulle dichiarazioni rese dal contribuente.

3. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione del debito. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono penalmente perseguibili.
4. Per l'istruttoria dell'istanza il funzionario responsabile può avvalersi del supporto di altre figure professionali presenti all'interno dell'Ente.

Art. 8

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di motivato diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate con indicazione di:
 - numero delle rate,
 - scadenza delle singole rate,
 - ammontare delle singole rate con specifica degli interessi dovuti,
 - modalità di pagamento.
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.

Art. 9

CONTROLLI

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate.
2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

Art. 10

DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in atti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data ovvero anche a quelle pervenute precedentemente e per le quali non è ancora intervenuto il provvedimento di concessione della rateizzazione.
3. In via eccezionale, nelle more di adozione di apposito e specifico regolamento, le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono altresì applicabili alla generalità delle entrate comunali di natura extratributaria, ferma restando la preventiva verifica di compatibilità delle norme qui riportate con le disposizioni dei singoli ordinamenti.
